



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

CS/SPRE/tg

Roma, 1° giugno 2022

Ill.^{mo} Signor Ministro
DANIELE FRANCO
Ministero dell'economia e delle finanze
Via XX Settembre, 97
00187 – ROMA
caposegreteria.ministro@mef.gov.it
segreteria.ministro@mef.gov.it

Ill.^{mo} Signor Ministro
GIANCARLO GIORGETTI
Ministero dello sviluppo economico
Via Veneto, 33
00187 – ROMA
segreteria.ministro@mise.gov.it

e p.c.:

Ill.^{mo} Avv.
Ernesto Maria Ruffini
Direttore Agenzia delle entrate
Via Giorgione n. 106
00147 – ROMA
entrate.segreteriadirezione@agenziaentrate.it

Oggetto: Proroga termine presentazione autodichiarazione per gli aiuti delle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final.

Ill.^{mi},
con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 27 aprile 2022, prot. n. 143438/2022 è stato approvato il modello di "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell'economia nell'emergenza epidemiologica da Covid-19" da trasmettere, esclusivamente con modalità telematiche, all'Agenzia delle entrate entro il prossimo 30 giugno 2022 (cfr. p. 2.3 del provv. cit.).
L'obbligo di presentazione di tale Dichiarazione è stato previsto dall'articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
In particolare, il comma 16 del citato articolo 1 ha demandato ad un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la definizione delle modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni, in

attuazione delle disposizioni di cui ai richiamati commi da 13 a 17.

Tale decreto è stato approvato l'11 dicembre 2021 e pubblicato nella G.U. n. 15 del 20 gennaio 2022.

Il lungo periodo di gestazione occorso per la pubblicazione del decreto testimonia, evidentemente, le difficoltà della materia in oggetto le cui fonti normative sono rinvenibili in regolamenti, comunicazioni, decisioni e altri provvedimenti di origine unionale la cui interpretazione, non sempre agevole, ha richiesto anche il confronto con i competenti Organi rappresentativi dell'Unione europea.

Gli articoli 3, comma 5, e 4, comma 3, del decreto dell'11 dicembre 2021, hanno demandato, a loro volta, ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione di termini, modalità e contenuto dell'autodichiarazione in oggetto e delle modalità tecniche con cui l'Agenzia delle entrate rende disponibili ai comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici, nonché la definizione delle modalità di restituzione degli aiuti in caso di superamento dei massimali previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della citata comunicazione della Commissione europea.

Tale provvedimento, che – come anticipato – ha reso finalmente disponibili agli operatori economici il modello di autodichiarazione da trasmettere all'Agenzia delle entrate con le relative istruzioni per la compilazione, è stato pubblicato il 27 aprile 2022, dopo oltre quattro mesi dall'approvazione delle disposizioni del decreto dell'11 dicembre 2021 e, quindi, ad oltre un anno di distanza dalla pubblicazione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, istitutivo dell'obbligo di presentazione dell'autodichiarazione.

Tra le altre finalità dell'autodichiarazione in oggetto, vi è anche quella di consentire ai soggetti che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti di trasmettere le relative informazioni al "Registro nazionale aiuti di Stato", istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, nei termini previsti dal decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115, recante il Regolamento di attuazione della disciplina per il funzionamento del citato Registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Pur nella consapevolezza dei termini entro cui i soggetti concedenti sono tenuti ad assolvere agli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti di Stato delle informazioni relative agli aiuti riconosciuti durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 del *Temporary Framework*, è evidente che la ristrettezza di tali tempistiche non è, in alcun modo, da ascrivere agli operatori economici.

I soli 64 giorni concessi ai contribuenti e ai professionisti che li assistono per la presentazione dell'autodichiarazione in oggetto sono infatti da imputare esclusivamente al lunghissimo periodo (oltre undici mesi) resosi necessario per l'approvazione della predetta disciplina attuativa e della relativa modulistica.

Considerata la richiamata complessità della materia, è tuttavia davvero inverosimile ipotizzare che la compilazione della predetta autodichiarazione possa essere effettuata autonomamente dai contribuenti, senza avvalersi delle competenze tecniche dei professionisti che li assistono, i quali sono peraltro chiamati ad assolvere all'adempimento in oggetto per la quasi totalità dei loro clienti.

Risulta evidente dunque come il termine del 30 giugno attualmente previsto sia del tutto insufficiente per l'espletamento degli incarichi con la dovuta diligenza professionale, in un periodo peraltro già denso di scadenze (si pensi, solo per citarne alcune, ai versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP nonché agli acconti ai fini dell'IMU).

L'autodichiarazione da tramettere all'Agenzia delle entrate richiede, infatti, il monitoraggio di tutti gli aiuti di Stato fruiti dai ciascun contribuente durante l'intero periodo emergenziale, nonché la verifica del rispetto dei massimali previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del *Temporary Framework*, tenendo conto altresì dell'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dalle altre imprese con cui il dichiarante si trova in una relazione di controllo, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato.

Se per completare l'iter di approvazione della modulistica da utilizzare per quest'ennesimo adempimento straordinario a carico dei contribuenti sono serviti ben tredici mesi si può ben comprendere, dunque, come risulti assolutamente necessario avere a disposizione un termine molto più ampio di quello attualmente previsto del 30 giugno per la presentazione dell'autodichiarazione in oggetto, alla luce dell'estrema complessità delle verifiche che l'adempimento impone e della particolari cautele e attenzioni richieste per la sua compilazione, considerate le responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci.

I dati da riportare nel modello di autodichiarazione sono peraltro relativi agli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022, con la conseguenza di dover "autodichiarare" anche aiuti eventualmente fruiti il giorno stesso della scadenza dell'adempimento, il che è già di per sé sufficiente a dimostrare la palese incongruità dell'attuale scadenza.

Infine le S.V. Ill.me consentiranno un'ultima considerazione: i Commercialisti, in tutto il periodo emergenziale e, in particolare, nei periodi di *lockdown*, sono stati incessantemente a fianco delle imprese e dei cittadini per

consentire loro di superare il drammatico momento, anche attraverso l'accesso alle misure straordinarie di sostegno messe in campo dalla Stato. L'impegno profuso dai Commercialisti è stato encomiabile e ciò è stato riconosciuto anche dalle Pubbliche Istituzioni. Anche per tali ragioni, gestire un adempimento gravoso e complesso come quello in oggetto in tempi ristrettissimi e in coincidenza con il periodo di lavoro più intenso dell'anno può apparire incomprensibile agli occhi dei professionisti che, in ultima analisi, sono chiamati ad occuparsene.

La presente viene indirizzata alle S.V. nella consapevolezza che il differimento del termine necessari di una concertazione che concili i termini per l'adempimento con quelli per l'aggiornamento del Registro Nazionale Aiuti di Stato.

Per tali motivi, si chiede un intervento delle S.V. Ill.me volto a **differire il termine di presentazione dell'autodichiarazione in oggetto, quanto meno, al 31 ottobre p.v..**

Un intervento nel senso auspicato avrebbe il pregio di contribuire ad una più efficace e puntuale *compliance* da parte dei contribuenti nonché ad una maggiore razionalizzazione del calendario delle scadenze fiscali.

Confidando dunque nell'accoglimento della presente istanza e ringraziando anticipatamente per l'attenzione e la disponibilità, si porgono deferenti saluti.

Elbano de Nuccio

